COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 185 DEL 28/10/2026

Settore proponente: AREA SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TERRITORIO

OGGETTO: **TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI HALLOWEEN. DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE E DI UTILIZZO DEI MEDESIMI CONTENITORI PER IL CONSUMO DI BEVANDE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO, DAL 31 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2026**

il Sindaco

PREMESSO che, in occasione delle festività di Halloween, è prevedibile un incremento delle occasioni di aggregazione e della frequentazione degli spazi pubblici e degli esercizi di somministrazione;

CONSIDERATO che la presenza di contenitori in vetro e lattine in aree frequentate da numerose persone può comportare rischi per l'incolumità pubblica in caso di rottura, abbandono o utilizzo improprio, oltre a compromettere il decoro urbano;

RITENUTO necessario adottare misure temporanee e proporzionate per prevenire tali rischi, disciplinando le modalità di somministrazione e consumo delle bevande;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTI l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, la Legge 24 novembre 1981, n. 689, e la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

agli esercizi pubblici e agli altri soggetti autorizzati, dalle ore 00:00 del **31 ottobre 2026** alle ore 24:00 del **1° novembre 2026**, **di NON somministrare** bevande in contenitori di vetro e lattine destinate al consumo nell'intero territorio del Comune di San Bonifacio, comprese le aree pubbliche e aperte al pubblico.

Le bevande destinate al consumo devono essere servite in bicchieri di carta o plastica, nei quali devono essere versate direttamente dall'esercente o dal personale addetto.
Il divieto riguarda esclusivamente la somministrazione e **non si estende alla vendita** di bevande in contenitori di vetro o lattine.

Nel medesimo periodo è vietato utilizzare contenitori in vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico comprese nell'ambito territoriale del provvedimento.

Le violazioni sono sanzionabili secondo la normativa vigente. La sanzione da **euro 25,00 a**

euro 500,00, prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, potrà essere applicata soltanto previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti normativi.

La Polizia Locale e le altre Forze di polizia, nell'ambito delle rispettive competenze, sono incaricate della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di San Bonifacio e diffusa attraverso i canali istituzionali. È trasmessa al Prefetto di Verona e agli uffici competenti secondo la normativa applicabile.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento, al quale possono essere richiesti chiarimenti o delucidazioni, è il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di San Bonifacio, dott. Vincenzo Di Carlo, tel. 045/6132682, e-mail: comandantepm@comune.sanbonifacio.vr.it .

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla medesima data.

il Sindaco
LEONARDO FRIGO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)